Pirola Pennuto Zei & Associati
studio di consulenza tributaria e legale

BE COMPLIANT!

La sentenza del mese

La parola della Cassazione

(Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 22256/2021)

In un impianto di selezione di rifiuti, un autista, esterno alla società, durante le attività di scarico del materiale proveniente dalla raccolta differenziata, veniva urtato da un muletto condotto da un dipendente, riportando lesioni gravi.

Il **datore di lavoro** è stato ritenuto responsabile per **non aver organizzato una viabilità sicura** regolamentando, con cartellonistica e segnaletica orizzontale, la circolazione nel piazzale esterno dell'impianto di selezione di rifiuti.

Secondo il Tribunale, **il reato era stato commesso nell'interesse o comunque a vantaggio della società**, avendo la stessa conseguito un risparmio di spesa: *(i)* dall'**omessa predisposizione delle misure di prevenzione**, *(ii)* dall'**accelerazione** dei tempi e ritmi **del ciclo produttivo**, *(iii)* dall'**omessa** richiesta di una **consulenza necessaria a colmare la carenza del modello organizzativo** adottato rispetto al processo produttivo coinvolto.

INTERESSE	VANTAGGIO
L'autore ha **consapevolmente** violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'**utilità per l'Ente.**	L'autore ha **sistematicamente** violato la normativa prevenzionistica, consentendo una riduzione dei costi con conseguente **massimizzazione del profitto.**

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna nei confronti dell'ente, imputato ai sensi dell'**art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001**, perché non era stato provato che la società avesse conseguito un **vantaggio** e, in particolare:

era stata accertata «*l'**esiguità del risparmio di spesa** derivante dall'omissione delle cautele dovute, in un contesto di **generale osservanza** **da parte dell'ente** **delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro***» (quali la formazione specifica e l'adozione di un DVRI);

non vi era la prova che «*l'omessa adozione delle cautele fosse il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, cioè di una **specifica politica aziendale volta alla massimizzazione del profitto** **con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori***».

Le sanzioni *ex* D.Lgs. 231/2001

Le sanzioni a cui le Società possono andare incontro nel caso di condanna per l'illecito di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/01 sono particolarmente gravose e applicabili anche in via cautelare:

- **sanzioni pecuniarie** sono comprese tra € 64.500 e € 1.549.000;

- **sanzioni interdittive**, come l'interdizione dall'esercizio delle attività.

Per ulteriori approfondimenti:
Pirola Pennuto Zei & Associati – Dipartimento Compliance

- Avv. Roberta Di Vieto: roberta.di.vieto@studiopirola.com
- Avv. Daniele Ghedi: daniele.ghedi@studiopirola.com